



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

Segreteria
Prot. N.: 1644 V/23 - PM-27B

Trento, 27 giugno 2023

Ordine di servizio n. 53/2023

Al Personale della Cancelleria civile e Volontaria giurisdizione

E, p.c.:

Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento e Rovereto

All'Ufficio UNEP di Trento

Oggetto: Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art. 492-bis c.p.c. come riformulato dalla riforma Cartabia.

Il Presidente e il Dirigente amministrativo,

- Considerato che continuano a pervenire istanze al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 492-bis cpc;
- Visto che il Dlvo n. 149/2022, ha modificato l'art. 492-bis cpc, entrato in vigore il 28 febbraio u.s.;
- Visto che a seguito della suddetta modifica, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, è limitata all'ipotesi disciplinata dal comma 2 del citato articolo, e cioè al caso in cui il creditore intenda procedere prima della notifica del precetto o prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 482 cpc; mentre, in tutti gli altri casi in cui il suddetto termine sia decorso, l'istanza deve essere proposta dal creditore direttamente all'Ufficiale giudiziario competente per territorio (cioè il luogo in cui il creditore ha la residenza, il domicilio la dimora o la sede); nonostante la disposizione in esame al quarto comma preveda che l'Ufficiale giudiziario per procedere alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, questo collegamento allo stato non è operativo.
- Visto l'art. 155 quater, comma 1, disp. att. cpc che dispone che *“quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'Ufficiale giudiziario non sono funzionanti, l'Ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto*



alle suddette banche dati non è attuabile” e che l’istante, sulla base di tale attestazione , possa rivolgersi direttamente ai gestori banche dati previste dall’art. 492-bis, comma 4, cpc nonché di quelle individuate con il decreto citato nel suddetto articolo (allo stato non ancora emanato), ed ottenere le necessarie informazioni;

tanto premesso,

dispone

che **non verranno più rilasciate** dal Tribunale autorizzazioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al di fuori dell’ipotesi rivolta al Presidente del Tribunale ex art. 492-bis, comma 2 cpc.

Si allega la circolare n. 1751.U del 23.3.2023.

Si comunichi.

Il Presidente del Tribunale
Luciano Spina

Il Dirigente
Sandro Pettinato